

Tipologia: **FISCO**  
Protocollo: **2000617**  
Data: **20/01/2017**

Oggetto: **canone RAI TV per le agenzie – rinnovo abbonamento speciale anno 2017**  
Allegati: **NO**

## CANONE RAI TV PER LE AGENZIE – RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE ANNO 2017

### Gentile Associato,

come ogni anno tutte le imprese (Concessionari e/o Gestori) devono provvedere al rinnovo dell'abbonamento speciale alla televisione, tramite il versamento entro il **31 gennaio 2017** del canone annuale RAI.

Il canone RAI per l'anno 2017 è pari a:

#### Agenzie di scommesse

- **euro 203,70** (previsto per la categoria E) comprensivi di iva per euro 7,83.  
Tale importo vale per quelle imprese (Concessionario/Gestore) operanti in locali ove si eserciti **esclusivamente** la raccolta delle Scommesse ippiche e/o sportive e la raccolta dei Giochi Pubblici.  
Si evidenzia che tale importo è unico, in quanto vale per l'Agenzia che ha un unico locale, come per quella che ha più locali, tra di loro collegati e costituendo quindi un'unica agenzia, con più apparecchi televisivi o più monitor, quindi indipendentemente dal numero degli apparati.  
**Nel caso in cui una società avesse più agenzie nella stessa città, o in comuni diversi, deve corrispondere un singolo canone per ogni agenzia;**
- **euro 407,35** (previsto per la categoria D) comprensivi di iva per euro 15,67.  
Tale importo vale qualora nei locali previsti al punto precedente, all'originaria attività di raccolta di scommesse si aggiunga o sia stata aggiunta in tempo successivo negli stessi locali, funzionalmente collegati per titolarità e logistica, anche un'attività riconducibile ad **"esercizio pubblico"** (ad esempio l'attività di BAR);
- nel caso in cui due differenti separate imprese/aziende, anche se facenti capo ad una identica società, aventi una propria autonoma organizzazione economica e gestionale, i cui locali, tra di loro adiacenti, siano collegati con un passaggio comune nel muro di confine che separa i due locali, creato apposta per far usufruire le due diverse separate aziende delle reciproche sinergie derivanti da tale opportunità,  
**dovranno ciascuna corrispondere il canone di propria competenza per il 2017, ovvero euro 407,35 (categoria D) per l'esercizio pubblico (bar, ecc.) ed euro 203,70 (categoria E) per l'agenzia di scommesse ippiche e/o sportive e la raccolta dei Giochi Pubblici;**

**Indirizzo**  
Largo Arenula, 34  
00186 – Roma  
**Codice Fiscale**  
05441090585

**Telefono**  
(+39) 0668300441  
(+39) 0668300442  
**Telefax**  
(+39) 0668300445

**Mail**  
segreteria@assoagisco.it  
agisco@pec.assoagisco.it  
**Web**  
www.assoagisco.it

### Punti di gioco (corner)

in linea con quanto indicato anche l'anno precedente, si ricorda che le imprese già operanti come esercizio pubblico, che attivino o abbiano attivato al proprio interno la raccolta delle scommesse, **che sarà quindi un'attività accessoria all'originaria attività di pubblico esercizio**, dovranno corrispondere il maggior canone previsto per la propria tipologia di esercizio pubblico, che incorpora ed assolve il canone previsto per l'attività di raccolta delle scommesse **e non ovviamente il minor canone previsto per l'attività di raccolta scommesse in un locale ove l'attività prevalente è altra.**

I versamenti del canone RAI per il rinnovo dell'abbonamento speciale dovranno essere effettuati **entro il 31 gennaio 2017 presso qualsiasi Ufficio Postale utilizzando il bollettino prestampato** inviato al domicilio del contribuente, sul **c/c postale 2105.**

In caso di mancata ricezione del bollettino occorre richiederlo alla sede regionale RAI competente per territorio, preferibilmente tramite fax, oppure per telefono (l'elenco delle sedi regionali della Rai sono disponibili al seguente indirizzo internet: <http://www.abbonamenti.rai.it/Speciali/SediSpeciali.aspx>).

Si evidenzia che, nel caso in cui la o le televisioni presenti in Agenzia o nei locali di raccolta delle scommesse non siano collegate all'antenna per la ricezione dei programmi RAI, la conforme giurisprudenza e l'interpretazione conseguente dell'Agenzia delle Entrate, hanno chiarito che il semplice possesso dell'apparecchio televisivo posto nei luoghi anzidetti, comporta l'obbligo del pagamento del canone, nell'entità e tempi sopra indicati, indipendentemente dal fatto che l'apparecchio non sia attivo, oppure sia guasto e non funzionante, oppure non collegato all'antenna o utilizzato solo per i canali via satellite, Sky ecc..

I titolari di canone speciale che non detengono più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall'ambito familiare devono inviare alla sede regionale RAI competente per territorio, comunicazione di disdetta del canone speciale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando la destinazione dell'apparecchio. Come segnalato anche l'anno precedente, dal 1° gennaio 2016, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 158, Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) non è più esercitabile la facoltà di presentare la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento.

### DEDUCIBILITA' DEL CANONE DI ABBONAMENTO SPECIALE

L'importo del canone speciale può essere dedotto dal reddito d'impresa, qualora sussistano i presupposti fiscali ai sensi del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

### DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Si ricorda che, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale, l'art. 17 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, dispone che le imprese e le società devono indicare, nella relativa dichiarazione dei redditi:

- 1) la denominazione dell'intestatario dell'abbonamento, se diverso dal dichiarante;
- 2) il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione,
- 3) il comune, la sigla della provincia, il numero di codice avviamento postale;
- 4) la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento;
- 5) la data del primo versamento per un nuovo abbonamento speciale.

Cordiali saluti

Per **A.GI.SCO.**

**Studio Bondavalli**